



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 19	di data 13/07/22

Oggetto: ART. 38 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO. INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO - NOMINA COMMISSIONE.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria
in sostituzione del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana

- richiamata la deliberazione 06.06.2022 n. 128 con cui la Giunta comunale ha stabilito di:
1. attivare, per le motivazioni espresse in premessa del provvedimento e in base al comma 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m., la nuova procedura per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento, con durata decorrente dalla data di avvio del medesimo, indicativamente a partire dall'1 settembre 2022, e comunque entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, a conclusione della procedura di affidamento, fino al 31 agosto 2024. Al termine di questo primo periodo di durata, il servizio potrà essere prorogato fino a due volte, fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028, previa verifica dell'andamento del servizio medesimo;
 2. approvare la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto (con l'indicazione tra l'altro dei punti di sosta a tariffa agevolata, delle aree con limitazione di velocità, delle aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa, delle aree escluse dalla circolazione dei monopattini), come da elaborato "Allegato 01 – cartografia ambito di esercizio", allegato parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 3. definire i seguenti elementi richiesti dall'art. 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.:
 - numero massimo licenze attivabili: due, secondo quanto precisato in premessa del medesimo provvedimento;
 - numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: 500;
 - obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, secondo quanto esposto in premessa del medesimo provvedimento;
 - modalità di sosta consentite: la sosta dei monopattini dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore prevista dalla Legge n. 160/2019. Come rappresentato nella citata

pagina 1/6

cartografia sono state istituite alcune aree “a tariffa agevolata” dedicate alla sosta dei monopattini che potranno essere modificate, ricollocate, ridotte o aumentate in numero e dimensioni; sono state inoltre individuate alcune aree di particolare tutela, indicate nella cartografia come “aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa” meglio precisate in premessa del medesimo provvedimento in cui il noleggio non può essere concluso. L'Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente alla data di stipula della Convenzione, di individuare, all'interno dell'area di esercizio del servizio, ulteriori aree di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc., o parti di esse, in cui la chiusura del noleggio dei mezzi sarà vietata;

- eventuali limitazioni alla circolazione: la circolazione dei monopattini deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Codice della strada e dalla Legge n. 160/2019 e s.m.. Il servizio di noleggio deve essere garantito nell'area denominata “ambito di esercizio monopattini a noleggio”, così come rappresentato nella sopra citata cartografia con le esclusioni ivi riportate. In particolare nella cartografia sono identificate alcune aree, meglio precisate in premessa del medesimo provvedimento, definite come “aree escluse dalla circolazione dei monopattini” in cui non è ammessa la circolazione dei monopattini ma è comunque possibile la conduzione a mano del veicolo ed alcune aree, meglio precisate in premessa del provvedimento, definite come “aree con limitazione di velocità” in cui la circolazione è ammessa nel rispetto del limite di velocità per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica normativamente previsto per le aree pedonali, attualmente 6 km/h. L'Amministrazione comunale si riserva sin da subito, anche successivamente alla stipula della Convenzione, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dalla circolazione, o la limitazione di velocità, per singole strade o ambiti specifici per ragioni di tutela o di sicurezza stradale ulteriori a quelli previsti dalla cartografia; si riserva altresì di emanare ordinanze e/o provvedimenti di regolazione del traffico (tra cui anche la chiusura di strade e/o ciclabili) e/o della sosta comunque denominati;

4. rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della nuova procedura per lo svolgimento del servizio;
5. dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

richiamata inoltre la determinazione dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana n. 59/12 di data 07.06.2022 con la quale si è deciso di:

1. indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, basato sulla presentazione della sola offerta tecnica per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo atto e nella deliberazione della Giunta comunale 06.06.2022, n. 128;
2. approvare lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento, disciplinare redatto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. precisare che il disciplinare di cui al punto precedente è tra l'altro comprensivo del documento denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica” – allegato sub lettera c), nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;

4. approvare l'elaborato denominato "Capitolato e suoi allegati" redatto per la procedura in oggetto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana, che contiene unitamente al presente provvedimento le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e gli operatori economici che saranno individuati per la gestione del servizio in oggetto, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara sia nell'esecuzione dei contratti;
5. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto, che disciplina i rapporti obbligatori intercorrenti con l'amministrazione;
6. subordinare il perfezionamento del rapporto con gli operatori economici individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto alla stipulazione dei relativi contratti nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
7. dare atto che la formalizzazione della proroga della convenzione fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028 avverrà mediante comunicazione via pec al gestore del servizio;
8. indicare quale responsabile della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis, comma 3, lettera g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti il Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
9. dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto convenzionale di cui sopra, il Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che con disciplinare di gara di data 09.06.2022 prot. n. 163085 nonché con tutti i documenti di gara indicati al paragrafo 4 del disciplinare stesso sono stati resi noti gli elementi necessari per la partecipazione alla gara, compreso il termine del 12 luglio 2022 a ore 12.00 per la presentazione delle offerte;

richiamato l'art. 36 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il quale stabilisce che la presidenza delle gare nelle procedure pubbliche spetta al Segretario generale, al Direttore generale ed ai Dirigenti;

preso atto che l'art. 38 del citato Regolamento stabilisce che per le procedure di gara con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo, la gara è svolta dal Presidente coadiuvato da una Commissione, la quale è nominata dal Presidente di gara con proprio atto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

preso atto, quindi, che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti la Commissione prevista dall'art. 38 del citato Regolamento per la disciplina dei contratti;

rilevato che l'art. 21 "Composizione delle commissioni tecniche" della L.p 9.03.2016 n. 2, al comma 6, stabilisce che il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice;

atteso che ai sensi dell'art. 73, comma 8 della L.P. 2/2016 l'articolo 21 della L.P. 2/2016 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo. Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento;

ritenuto pertanto che, quali componenti della Commissione, debbano essere individuati secondo il disposto dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, i signori:

- ing. Isabella Weber, Dirigente del Servizio Edilizia pubblica, in qualità di Presidente,

- individuata con atto della Direttrice Generale di data 12.07.2022 prot. n. 194855;
- ing. Matteo Clementel, dipendente del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, in qualità di componente;
 - p.ed. Nicola Delai, dipendente del Servizio Edilizia privata e Suap, in qualità di componente;

preso atto che a norma dell'art. 38 del citato Regolamento per la disciplina dei contratti, in combinato disposto con l'art. 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg e s.m., alla Commissione è assegnato il solo compito di valutare le offerte tecniche;

ritenuto di assegnare alla Commissione il termine di giorni 30 per il compimento di tutte le attività comprese nell'incarico affidatole;

preso atto che il termine sopra indicato rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati, nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documentazione agli offerenti e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta;

atteso che il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana con nota di data 13.07.2022 prot. 195903, ha espressamente dichiarato che l'individuazione dei membri della Commissione così come sopra indicati è stata effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalle indicazioni indirizzate alle strutture interne dell'amministrazione con nota di data 25 settembre 2017 prot. n. 220020 "Presidenza delle gare e commissioni", fermo restando l'accertamento della cause di incompatibilità prima dell'avvio delle operazioni nel momento in cui saranno resi noti ai singoli membri della Commissione i soggetti offerenti;

atteso che nella medesima nota citata del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana di data 13.07.2022 prot. 195903 sono indicate nello specifico le ragioni per le quali i soggetti individuati come membri della Commissione possiedono la professionalità necessaria in relazione alla gara in oggetto;

visti i curricula del Presidente e di ciascuno dei membri della commissione, i quali unitamente alla nota sopra citata dimostrano la competenza dei membri della Commissione, a fronte delle modalità stabilite negli atti di gara per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche;

vista la nota di data 12.07.2022 prot. n. 194855 con cui la Direttrice Generale ha nominato l'ing. Isabella Weber quale Presidente della Commissione per la gara in oggetto;

rilevato inoltre che il Progetto mobilità e rigenerazione urbana ha espressamente dichiarato di aver proceduto agli adempimenti previsti dalla Direttiva del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza di data 25.01.2019 prot. n. 23909 avente ad oggetto: "Art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Verifiche all'atto della formazione di commissioni, dell'assegnazione agli uffici e conferimento incarichi";

atteso che, stante l'assenza del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, il sottoscritto Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria risulta delegato alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice Generale di data 04.07.2022 prot. n. 186845/2022 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- i Decreti sindacali di data 30.12.2020 prot. n. 306185 e prot. 306181 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria di data 13.07.2022 prot. 195903 del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
- l'atto della Direttrice generale di nomina del Presidente della Commissione di gara di data 12.07.2022 prot. n. 194855;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di nominare, quali componenti della Commissione a supporto del Presidente di gara per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento a cui associare il logo del comune di Trento, i signori:
 - ing. Isabella Weber, Dirigente del Servizio Edilizia pubblica, in qualità di Presidente, individuata con nota della Direttrice Generale di data 12.07.2022 prot. n. 194855;
 - ing. Matteo Clementel, dipendente del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, in qualità di componente;
 - p.ed. Nicola Delai, dipendente del Servizio Edilizia privata e Suap, in qualità di componente;
2. di assegnare a tale Commissione i compiti, e i relativi termini, come previsti in narrativa del presente atto.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente Sostituto del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 13/07/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 19	di data 13/07/22

Oggetto: ART. 38 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO. INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO - NOMINA COMMISSIONE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 15 luglio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi